

8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la presunta deroga non fosse giustificata in relazione alla tassazione degli utili finanziari non commerciali derivanti da rapporti di prestito ammissibili rientranti prima facie nell'ambito di applicazione dell'articolo 371EB («Attività nel Regno Unito») del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Legge tributaria (norme internazionali e altre disposizioni)]. In relazione alle esenzioni relative alle «risorse ammissibili» e agli «utili afferenti a interessi compensati» la decisione della Commissione è altresì viziata da un difetto di motivazione per quanto riguarda la sussistenza o meno di una loro giustificazione.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe agito in violazione dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/1589^(?) nonché in violazione dell'obbligo di buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. In particolare, nella sua decisione di avvio essa non avrebbe indicato di nutrire dubbi sulla giustificazione dell'«esenzione del 75 %» di cui all'articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 per evitare le difficoltà pratiche che comporta l'esecuzione di un'analisi delle funzioni significative del personale in relazione alle attività di prestito infragruppo, come offrire alle parti interessate la possibilità di formulare osservazioni in merito. Nel corso delle sue indagini essa non ha invitato le parti interessate a formulare osservazioni al riguardo e, nella decisione impugnata, ha scelto di ignorare siffatte osservazioni di fatto formulate dalle parti interessate al riguardo. Di conseguenza, la decisione impugnata è nulla.
10. Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel dichiarare che assoggettare un'impresa del Regno Unito ad un'imposta sugli utili delle controllate estere «solo nella misura in cui siano attribuibili ad attivi e attività nazionali» non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e che quindi la misura controversa non è necessaria per rispettare le libertà sancite dal Trattato.

A sostegno del ricorso (in subordine) di annullamento dell'articolo 2 della decisione impugnata, la ricorrente deduce il seguente motivo:

11. Undicesimo motivo, vertente sul fatto che ammesso (e non concesso) che la misura controversa comportasse un regime di aiuti di Stato, la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel concludere che il recupero del suddetto aiuto non avrebbe violato i principi fondamentali del diritto dell'Unione e nell'ordinare il recupero dell'aiuto a prescindere dal fatto che lo stabilimento di SEC e i loro prestiti concessi a gruppi di imprese non residenti rientrasse concretamente nell'esercizio della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali. In particolare, nel caso di specie, il recupero violerebbe la libertà di stabilimento della ricorrente ai sensi dell'articolo 49 TFUE e la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 TFUE. Data siffatta violazione, l'ordine di recupero di cui all'articolo 2 della decisione impugnata deve essere annullato.

(¹) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

(²) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto il 12 novembre 2019 – RDI Reit/Commissione

(Causa T-778/19)

(2020/C 45/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: RDI Reit plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: C. McDonnell, Barrister, B. Goren, Solicitor, M. Peristeraki, avvocato e K. Desai, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che non si è configurato alcun aiuto di Stato illegale, annullare l'articolo 1 della decisione impugnata C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC, nei limiti in cui viene ivi dichiarata la sussistenza di un aiuto di Stato illegale, e annullare l'obbligo imposto al Regno Unito di recuperare il presunto aiuto di Stato illegale presso la ricorrente in siffatto contesto (articoli 2 e 3 della decisione impugnata);
- in subordine, annullare gli articoli 2 e 3 della decisione impugnata nei limiti in cui impongono al Regno Unito di recuperare il presunto aiuto di Stato presso la ricorrente; e
- in ogni caso, condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'erronea comprensione, da parte della Commissione, del contesto, degli obiettivi e delle modalità di applicazione delle norme sulle società estere controllate (SEC) del Regno Unito, per quanto attiene al trattamento degli utili finanziari non commerciali. Le conclusioni della Commissione contenute nella decisione impugnata sarebbero basate su errori manifesti cumulativi. In particolare, la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti nella sua comprensione del sistema tributario generale del Regno Unito, nella sua comprensione degli obiettivi del sistema delle SEC e della portata specifica dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi, nonché nella definizione dei rapporti di prestito ammissibili.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe a torto interpretato l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi come un'esenzione fiscale e pertanto come un vantaggio. Per quanto riguarda gli utili finanziari non commerciali, l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi rappresenterebbe una disposizione tributaria e parte della definizione dei limiti delle norme sulle SEC, non un vantaggio selettivo. La Commissione non avrebbe fornito un'analisi quantitativa per dimostrare che si tratta di un vantaggio e, in assenza di una prova convincente che la misura di cui trattasi comporta un vantaggio, la decisione impugnata non potrebbe essere mantenuta.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore nell'individuazione del sistema di riferimento ai fini della valutazione degli effetti delle norme sulle SEC e avrebbe erroneamente ravvisato nelle norme sulle SEC un insieme di norme distinto dal sistema generale d'imposta sulle società del Regno Unito. La Commissione non avrebbe compreso correttamente l'obiettivo delle norme sulle SEC e non avrebbe tenuto conto del margine di discrezionalità del Regno Unito.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti di valutazione nella sua analisi relativa all'aiuto di Stato e avrebbe applicato criteri sbagliati per esaminare la questione della comparabilità. La Commissione non avrebbe riconosciuto il diverso livello di rischio per la base imponibile britannica tra i prestiti concessi ad un'entità del gruppo imponibile nel Regno Unito e i prestiti concessi ad un'entità del gruppo non imponibile nel Regno Unito e sarebbe giunta alla conclusione irrazionale che il prestito infragruppo è comparabile a prestiti a terzi.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che, anche ammettendo che le misure SEC di cui trattasi costituissero prima facie un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nella decisione impugnata si è giunti alla conclusione errata che nessuna giustificazione potesse essere addotta per difendere la compatibilità delle misure di cui trattasi con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato. Inoltre, la decisione impugnata sarebbe irrazionale e incoerente in quanto la Commissione avrebbe correttamente riconosciuto che il capitolo 9 della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 è giustificato nei casi in cui l'unico motivo per l'applicazione di un onere SEC, secondo lo scenario controfattuale del capitolo 5 della summenzionata parte 9A, sia ravvisabile nel criterio del «capitale connesso al Regno Unito», stante l'eccessiva difficoltà di dare attuazione a tale criterio, ma al contempo, e senza alcuna adeguata motivazione, la Commissione sostiene che il suddetto capitolo 9 non è mai giustificato nei casi in cui il criterio delle funzioni significative del personale determinerebbe l'applicazione di un onere SEC in forza del citato capitolo 5. Infatti, il criterio delle funzioni significative del personale è eccessivamente difficile da applicare in pratica, sicché la Commissione avrebbe dovuto concludere che il capitolo 9 è giustificato altresì nel contesto di tale criterio e pertanto, che non sussiste alcun aiuto di Stato.

6. Sesto motivo, vertente sul fatto che qualora la decisione impugnata venga mantenuta ferma, la sua esecuzione mediante recupero del presunto aiuto di Stato presso la ricorrente violerebbe principi fondamentali del diritto dell'Unione, compresa la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, posto che, nel caso della ricorrente, le SEC di cui trattasi sono situate in altri Stati membri.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che l'ordine di recupero derivante dalla decisione impugnata non sarebbe fondato e sarebbe contrario a principi fondamentali dell'Unione.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe fornito un'adeguata motivazione in merito a taluni elementi essenziali della decisione impugnata, quali la conclusione secondo cui l'onere SEC di cui al citato capitolo 5 potrebbe essere applicato ricorrendo al criterio delle funzioni significative del personale senza difficoltà o onere sproporzionato.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe il principio di buona amministrazione il quale richiede che nelle procedure amministrative la Commissione garantisca trasparenza e prevedibilità e che essa adotti le proprie decisioni entro un termine ragionevole. Non è ragionevole che la Commissione abbia impiegato oltre quattro anni per adottare una decisione di avvio del procedimento di indagine nel presente caso e che abbia adottato una decisione oltre sei anni dopo l'entrata in vigore della misura controversa.

Ricorso proposto il 12 novembre 2019 – Ashtead Financing/Commissione

(Causa T-779/19)

(2020/C 45/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ashtead Financing Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Whitehouse e P. Halford, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata C(2019) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019 L 216, pag. 1);
- in subordine, annullare l'articolo 2 della decisione impugnata nei limiti in cui viola la libertà di stabilimento della ricorrente ai sensi dell'articolo 49 TFUE; e
- condannare la Commissione alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce undici motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nel concludere che il regime dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi (in prosieguo: la «misura controversa») dava origine ad un vantaggio economico secondo il significato e la portata dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nell'individuazione del sistema di riferimento ai fini dell'analisi della «selettività».